

STATUTO

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIMITILE NA VICO PACE 5

Numero REA: NA - 1115625

Codice fiscale: 10567031215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



Filippo Matteo La Bella
NOTAIO

**Allegato "A" al
N.64 del Repertorio
N.46 di Raccolta**

**STATUTO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una societa' cooperativa sociale denominata:

**"FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA".**

Art. 2 – Sede

La societa' cooperativa ha sede in Cimitile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 – Durata

La societa' cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Società Cooperativa Sociale ha scopo mutualistico e non di lucro.

Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991 n.381, lettera a) la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art.2, legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Le persone svantaggiate cui all'art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1991, n.381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991,

n.381. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva

tra lavoratori dipendenti dell'impresa non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.

Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp.att. e trans. cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.

I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Art. 5 - Oggetto

Per raggiungere lo scopo mutualistico, la società potrà svolgere le attività che seguono.

A) attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e, in tale ambito, potrà:

1) istituire e/o gestire centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri residenziali, centri agrituristici, comunità alloggio, case famiglia, case protette, centri di pronto intervento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare, in favore di persone svantaggiate quali minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, attività sportive, servizi atti ad inserire le persone svantaggiate e le fasce deboli in genere nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione, sia in proprio sia per conto di enti pubblici, stato, regioni, province e comuni;

2) servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale;

3) organizzare stages o tirocini presso aziende per promuovere l'integrazione lavorativa;

4) gestire attività di tempo libero per i ragazzi, centri ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali, quali campi gioco, campeggi, case vacanza;

5) a scopo esclusivamente terapeutico, svolgere anche piccole attività agricole e di produzione di manufatti in genere utili al raggiungimento dello scopo sociale, nonché attività di laboratorio per la promozione e la conservazione delle attività agricole ed artigianali;

6) attività di promozione in materia di affidamento ed adozione nazionale ed internazionale (l. 31 dicembre 1998 n. 476);

B) attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, in tale ambito, potrà svolgere le seguenti attività:

- servizi di trasporto merci c/terzi, di facchinaggio, di pulizia, di manutenzione del verde;

- la costruzione in proprio o concedendo appalti a terzi di fabbricati per civili abitazioni, di edifici civili, industriali, commerciali, di complessi turistici alberghieri, procedendo alle relative vendite od alienazioni di qualsiasi natura

anche sotto la forma della multiproprietà, delle porzioni immobiliari realizzate, o gestire in proprio i beni immobili realizzati;

- l'acquisto, la vendita e permuta di terreni o suoli aventi qualsiasi natura e destinazione urbanistica, di fabbricati, edifici civili, industriali, commerciali, di complessi turistici alberghieri, multiproprietà;

- la vendita e la locazione non finanziaria dei fabbricati ed edifici acquistati e/o costruiti;

- l'attività di impiantistica in generale, ed in special modo la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti tecnologici speciali, impianti e lavori per l'edilizia sia civile sia industriale scorporati dall'opera principale, di impianti termici e di ventilazione, di riscaldamento, di condizionamento e/o climatizzazione; di impianti igienici e idrosanitari, di impianti elettrici ed elettronici, di impianti multimediali, cucine, lavanderie, del gas, antincendio, di impianti di sollevamento di qualsiasi tipo e caratteristiche, di ascensore in particolare, scale mobili e trasportatori in genere; di impianti pneumatici; di impianti di sicurezza; impianti telefonici e di videocitofonia, di impianti idraulici, di impianti di potabilizzazione e di depurazione delle acque; di impianti per il trattamento ad uso industriale delle acque; di impianti di alimentazione per la trazione elettrica (sottostazioni, cabine, o complessi di tale natura, distribuzione di energia per trazione elettrica, di linee di contatto con relative palificazioni, di sistemi di telecomando per sottostazioni); di impianti di illuminazione, di impianti ferroviari, di piazzali ferroviari o di quanto attinente con essi; impianti di trattamento di rifiuti; impianti per la produzione e distribuzione di energia; centrali idrauliche; centrali termiche; impianti per la produzione di energia da fonti alternative; impianti elettrici per centrali; cabine di trasformazione, linee ad alta, media e bassa tensione; apparati vari; impianti esterni di illuminazione; linee telefoniche ed opere connesse; impianti di telecomunicazioni e comunque tutti quelli previsti dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 e successive integrazioni e modifiche;

- fornitura ed installazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto (gru, filovie, teleferiche, sciovie e similari); opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

la fornitura e posa in opera di impianti idrici, elettrici e fognari.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91 e dal D.L.vo 385/93:

a) potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, esclusa l'intermediazione, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale;

b) potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti, consorzi o società (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 – Normativa applicabile

Alla società cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative sociali.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della società cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, condividendone i fini sociali e intendendo contribuire alla propria realizzazione, abbiano i requisiti oggettivamente attinenti allo scopo sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, per cui la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla società cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Si intendono soci coloro che traggono dalla partecipazione alla società cooperativa sociale una utilità economica correlata alla prestazione da loro fornita. Essi sono:

- a) soci lavoratori ordinari: apportano il lavoro ottenendo in cambio una retribuzione;
- b) soci collaboratori retribuiti: sono prestatori d'opera professionale, che ricevono per la loro attività, corrispettivi;
- c) soci volontari: le persone che prestano gratuitamente la loro attività lavorativa e che dichiarano apertamente la loro speranza di ottenere dalla società cooperativa sociale una opportunità di lavoro;
- d) soci lavoratori svantaggiati: le persone indicate all'art.4) della legge 381/91. Tale categoria di soci deve costituire almeno il 30% dei lavoratori.

Art. 9 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 10 – Accesso allo scambio mutualistico

La società cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci di instaurare rapporti mutualistici con la società cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto.

Ai lavoratori dell'impresa non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

Nei regolamenti aziendali devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, i quali, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno diritti di informazione, consultazione e partecipazione nell'attività di impresa, nei termini e con le modalità specificati nei medesimi regolamenti aziendali.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50%(cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo, impiegati nella società.

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la società cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della società cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 – Trasferimento delle quote dei soci

Le quote dei soci non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'assemblea dei soci.

Art. 13 – Acquisto di quote proprie

L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, salvo in ogni caso quanto stabilito dall'art. 20 del presente atto costitutivo.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 – Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a – la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente).

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario,

Art. 15 – Esclusione

L'esclusione del socio, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, previa intimazione da parte del detto Organo al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'assemblea dei soci, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'Organo Amministrativo non può delegare i suoi poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 – Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella

partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 17 – Liquidazione e rimborso della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il tutto nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 19 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 – Prevalenza della mutualità

La società cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, di soci, di partecipanti, lavoratori e collaboratori.

i considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20% (venti per cento);
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;

Art. 21 – Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 – Utili

La società deve destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento di patrimonio.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria;
- d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente Statuto.

Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 -bis e seguenti del codice civile.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, compatibilmente con i limiti di legge, l'assemblea può deliberare la

ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 25 – Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26 – Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio Italiano.

Art. 27 – Assemblea con mezzi di telecomunicazione

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il

foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 – Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 29 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 30 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La rappresentanza in assemblea è consentita nei limiti previsti dalla legge.

Amministrazione

Art. 31 – Forme di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Non possono rivestire cariche sociali le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 DLGS 112/2017.

Gli amministratori devono avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza.

Gli amministratori sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno sei mesi in attività di volontariato.

Il requisito dell'onorabilità non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni: a) stato di interdizione legale ovvero interdizione

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La funzione di amministrazione, direzione o controllo non è compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, presso altre società tale da comprometterne l'indipendenza.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e sono loro conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito all'art. 27).

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il

segretario.

Art. 33 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 34 – Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e sono loro conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35 – Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Art. 36 – Rappresentanza

La rappresentanza legale della società cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al VicePresidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al VicePresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 37 – Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori, nei limiti dell'art. 20 del presente atto costitutivo.

Con i medesimi limiti di cui all'art. 20 del presente atto costitutivo l'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 – Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 39 – Organo di Controllo

La società cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 40 – Scioglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e per

decisione dei soci.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando: il numero, il funzionamento del collegio, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

Articolo 42 - Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento al Decreto Legislativo 112/2017, dlgs 117/2017 e, alla legge 381/1991, e in quanto applicabili, alle norme previste dal codice civile in materia per le società cooperative a mutualità prevalente.

Firmato DE CAPUA TOMMASO

Firmato ANTONIETTA NAPOLITANO

Firmato NAPOLITANO ALESSIA

Firmato FILIPPO MATTEO LA BELLA Notaio (segue impronta sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico